

Capo XII.**Delle istanze per iscrizione e della loro evasione.**

§. 106.

L'istanze relative ai libri fondiarii possono di regola essere prodotte soltanto da chi ha interesse nell'iscrizione, sia per un diritto che gli compete, sia per un'obbligo cui è soggetto.

I rappresentanti legali, o nominati dal giudice non abbisognano di una speciale autorizzazione per la produzione di istanze, che tendono solamente all'acquisto di diritti per le persone da esse rappresentate, ovvero alla cancellazione di pesi gravitanti sulla sostanza affidata alla loro amministrazione.

Anche una procura generale è sufficiente per chiedere l'iscrizione a nome di chi deve averne un vantaggio.

L'erede è in diritto, dopo che fu accetta giudizialmente la sua dichiarazione di erede, di provocare l'iscrizione dei diritti del defunto, ovvero la cancellazione dei pesi gravitanti sull'asse ereditario.

In tutti questi casi la relativa rappresentanza dev'essere in forma autentica giustificata.

§. 107.

L'iscrizione per l'acquisto di diritti comuni, o per la cancellazione di comuni pesi, può essere domandata da ogni consorte per se ed a nome degli altri senza essere da questi specialmente abilitato.

Il tenore di questi §§. non abbisogna di giustificazione, tantopiù che fu accolto anche nel regolamento per l'Ungheria (§§. 119, 120 lett. c).